

## RIEPILOGO TEMPI DI GUIDA E DI RIPOSO E RELATIVE SANZIONI

<b>VERIFICA DEL PERIODO DI GUIDA GIORNALIERO</b>				
<b>Percentuale</b>	<b>Eccedenza CALCOLO RISPETTO ALLE 9 ORE</b>	<b>Eccedenza CALCOLO RISPETTO ALLE 10 ORE (consentite 2 volte in una settimana)</b>	<b>SANZIONE</b>	<b>PUNTI</b>
Entro il 10%	Fino a 54 minuti. Rientra in tale casistica un periodo di guida giornaliero superiore a 9 ore e 1 minuto fino a 9 ore e 54 minuti.	Fino a 1 ora. Rientra in tale casistica un periodo di guida giornaliero superiore a 10 ore e 1 minuto fino a 11 ore.	da € 38,00 a € 152,00 (art. 174 comma 4)	--
Oltre il 10% ma entro il 20%	Da 55 minuti a 1 ora e 48 minuti. Rientra in tale casistica un periodo di guida giornaliero superiore a 9 ore e 54 minuti fino a 10 ore e 48 minuti	Da 1 ora e 1 minuto a 2 ore. Rientra in tale casistica un periodo di guida giornaliero superiore a 11 ore fino a 12 ore.	da € 300,00 a € 1.200,00 (art. 174 comma 5)	2
Oltre il 20%	Oltre 1 ora e 48 minuti. Rientra in tale casistica un periodo di guida giornaliero superiore alle 10 ore e 48 minuti.	Oltre 2 ore. Rientra in tale casistica un periodo di guida giornaliero superiore a 12 ore.	da € 400,00 a € 1.600,00 (art. 174 comma 6)	10

<b>VERIFICA DEL PERIODO DI RIPOSO GIORNALIERO</b>					
<b>Percentuale</b>	<b>Riduzione CALCOLO RISPETTO ALLE 11 ORE (riposo giornaliero regolare)</b>	<b>Riduzione CALCOLO RISPETTO ALLE 12 ORE (cui è possibile frazionare il riposo giornaliero regolare o con due periodi di almeno 3 ore e 9 ore)</b>	<b>Riduzione CALCOLO RISPETTO ALLE 9 ORE (cui è possibile ridurre il riposto giornaliero per 3 volte nell'arco di una stessa settimana)</b>	<b>SANZIONE</b>	<b>PUNTI</b>
Entro il 10%	Fino ad 1 ora e 6 minuti. Pertanto rientra in tale casistica un riposto giornaliero regolare che risulti compreso tra le 10	Fino ad 1 ora e 12 minuti. Pertanto rientra in tale casistica un riposto giornaliero regolare complessivo che	Fino a 54 minuti. Pertanto rientra in tale casistica un riposto giornaliero ridotto che risulti compreso tra le 8 ore e 59 minuti e le	Da € 200,00 a € 800,00 (art. 174 comma 4)	--

	ore e 59 minuti e le 9 ore e 54 minuti.	risulti compreso tra le 11 ore e 59 minuti e le 10 ore e 48 minuti.	8 ore e 6 minuti		
Oltre 10% ma entro il 20%	Da 1 ora e 7 minuti a 2 ore e 12 minuti. Pertanto rientra in tale casistica un riposto giornaliero regolare che risulti compreso tra le 9 ore e 53 minuti e le 8 ore e 48 minuti.	Da 1 ora e 13 minuti a 2 ore a 24 minuti. Pertanto rientra in tale casistica un riposto giornaliero regolare complessivo che risulti compreso tra le 10 ore e 47 minuti e le 9 ore e 36 minuti.	Da 55 minuti fino a 1 ora e 48 minuti. Pertanto rientra in tale casistica un riposto giornaliero ridotto che risulti compreso tra le 8 ore e 5 minuti e 7 ore e 12 minuti.	Da € 350,00 a € 1.400,00 (art. 174 comma 5)	5
Oltre il 20%	Oltre le 2 ore e 12 minuti. Pertanto rientra in tale casistica un riposto giornaliero regolare che risulti inferiore a 8 ore e 48 minuti.	Oltre le 2 ore e 24 minuti. Pertanto rientra in tale casistica un riposto giornaliero regolare complessivo che risulti inferiore a 9 ore e 36 minuti.	Oltre 1 ora e 49 minuti. Pertanto rientra in tale casistica un riposto giornaliero ridotto che risulti inferiore a 7 ore e 12 minuti.	Da € 400,00 a € 1.600,00 (art. 174 comma 6)	10

### VERIFICA DEL PERIODO DI RIPOSO SETTIMANALE

Percentuale	Riduzione CALCOLO RISPETTO ALLE 45 ORE (riposo settimanale regolare)	Riduzione CALCOLO RISPETTO ALLE 24 ORE (cui è possibile ridurre il riposo settimanale)	SANZIONE	PUNTI
Entro il 10%	Fino a 4 ore e 30 minuti. Pertanto rientra in tale casistica un riposto settimanale regolare che risulti compreso tra le 44 ore e 59 minuti e le 40 ore e 30 minuti. <b>Per tale riduzione non si applica però alcuna sanzione.</b>	Fino a 2 ore e 24 minuti. Pertanto rientra in tale casistica un riposto settimanale ridotto che risulti compreso tra le 23 ore e 59 minuti e le 21 ore e 36 minuti. <b>Per tale riduzione non si applica però alcuna sanzione.</b>	---	--
Oltre il 10% ma entro il 20%	Da 4 ore e 31 minuti fino a 9 ore. Pertanto rientra in tale casistica un riposto settimanale regolare che risulti compreso tra le 40 ore e 29 minuti e le 36 ore.	Da 2 ore e 25 minuti fino a 4 ore e 48 minuti. Pertanto rientra in tale casistica un riposto settimanale ridotto che risulti compreso tra le 21 ore e 35 minuti e le 19 ore e 12 minuti.	da € 350,00 a € 1.400,00 (art. 174 comma 7)	3
Oltre il 20%	Oltre 9 ore. Pertanto rientra in tale	Oltre 4 ore e 48 minuti. Pertanto rientra in tale	da € 400,00 a € 1.600,00	5

	casistica un riposto settimanale regolare che risulti inferiore a 36 ore.	casistica un riposto settimanale ridotto che risulti inferiore a 19 ore e 12 minuti.	(art. 174 comma 7)	
--	---	--	--------------------	--

<b>VERIFICA DEL PERIODO DI GUIDA SETTIMANALE E BISETTIMANALE</b>				
<b>Percentuale</b>	<b>Eccedenza CALCOLO RISPETTO ALLE 56 ORE SETTIMANALI</b>	<b>Eccedenza CALCOLO RISPETTO ALLE 90 ORE BISETTIMANALI</b>	<b>SANZIONE</b>	<b>PUNTI</b>
Entro il 10%	Fino a 5 ore e 36 minuti. Pertanto rientra in tale casistica un periodo di guida settimanale fino a 61 ore e 36 minuti.  <b>Si applica a carattere residuale il comma 4 dell'art. 174 del Nuovo Codice della Strada (che fa generico riferimento al superamento della durata dei periodi di guida, che possono essere giornalieri, settimanali o bisettimanali)</b>	Fino a 9 ore. Pertanto rientra in tale casistica un periodo di guida settimanale fino a 99 ore.  <b>Si applica a carattere residuale il comma 4 dell'art. 174 del Nuovo Codice della Strada (che fa generico riferimento al superamento della durata dei periodi di guida, che possono essere giornalieri, settimanali o bisettimanali)</b>	da € 38,00 a € 152,00 (art. 174 comma 4)	
Oltre il 10% ma entro il 20%	Da 5 ore e 37 minuti fino a 11 ore e 12 minuti. Pertanto rientra in tale casistica un periodo di guida settimanale che risulti compreso tra le 61 ore e 37 minuti e le 67 ore e 12 minuti.	Da 99 ore e 1 minuto fino a 18 ore. Pertanto rientra in tale casistica un periodo di guida settimanale che risulti compreso tra le 99 ore e 1 minuto e le 108 ore.	da € 250,00 a € 1.000,00 (art. 174 comma 7)	1
Oltre il 20%	Oltre 11 ore e 12 minuti. Pertanto rientra in tale casistica un periodo di guida settimanale che risulti superiore a 67 ore e 12 minuti.	Oltre 108 ore. Pertanto rientra in tale casistica un periodo di guida settimanale che risulti superiore a 108 ore.	da € 400,00 a € 1.200,00 (art. 174 comma 7)	2

Il conducente che durante la guida non rispetta le disposizioni relative alle interruzioni di cui al Reg. CE 561/2006 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 155,00 a € 620,00 (- 2 Punti)

**Applicazione del Regolamento (CE) n. 561/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, relativo all'armonizzazione di disposizioni in materia sociale nel settore dei trasporti su strada (articolo 2 e 3)**

- **Il regolamento si applica** al trasporto su strada di **merci**, effettuato da **veicoli di massa massima ammissibile** (compreso cioè il carico utile), compresi eventuali rimorchi o semirimorchi, **superiore a 3,5 tonnellate**; oppure di **passaggeri** effettuato da veicoli atti a trasportare **più di nove persone compreso il conducente**.
- **Il regolamento non si applica** ai trasporti stradali effettuati a mezzo di:
  - a) veicoli adibiti al trasporto di passeggeri, il cui percorso non supera i 50 chilometri;
  - b) veicoli la cui velocità massima autorizzata non supera i 40 chilometri orari;
  - f) carri attrezzi specializzati che operano entro un raggio di 100 km dalla propria base operativa;
  - h) veicoli o combinazioni di veicoli, di massa massima ammissibile non superiore a 7,5 tonnellate, adibiti al trasporto non commerciale di merci;

### Tempi (Articolo 6, 7, 8, 9, 12)

- **periodo di guida giornaliero** (periodo complessivo di guida tra il termine di un periodo di riposo giornaliero e l'inizio del periodo di riposo giornaliero seguente o tra un periodo di riposo giornaliero e un periodo di riposo settimanale) non deve superare **9 ore**, può essere esteso fino a **10 ore**, non più di **due volte alla settimana**.
- **periodo di guida settimanale** (periodo passato complessivamente alla guida nel corso di una settimana) **non deve superare 56 ore** (e non deve superare l'orario di lavoro massimo di cui alla direttiva 2002/15/CE) o **90 ore in un periodo di due settimane consecutive**.
  - **durata media della settimana lavorativa inferiore a 48 ore.**
  - **durata massima della settimana lavorativa può essere estesa a 60 ore solo se su un periodo di quattro mesi la media delle ore di lavoro non supera il limite di 48 ore settimanali.**

### Riposi intermedi

- **45 minuti consecutivi** dopo un periodo di guida di **4,5 ore e almeno 15 minuti**, seguita da un'interruzione di almeno **30 minuti** nelle 4 ore mezza,
  - *in nessun caso (2002/15/CE) per più di 6 ore consecutive senza un riposo intermedio.*
  - *almeno 30 minuti se il totale delle ore di lavoro è compreso fra 6 e 9 ore*
  - *almeno 45 minuti se supera le 9 ore.*
  - *non inferiori a 15 minuti i periodi in cui sono suddivisi.*
- **periodo di riposo giornaliero** (periodo giornaliero ininterrotto nell'arco di 24 ore dal termine del precedente periodo di riposo giornaliero o settimanale, durante il quale il conducente può disporre liberamente del suo tempo) si dice:
  - **"regolare"** (se è di almeno **11 ore ininterrotte** o se in due periodi, il primo di almeno **3 ore ininterrotte** ed il secondo di almeno **9 ore ininterrotte**, o di almeno **9 ore su 30** in caso di multipresenza),
  - se è **"ridotto"** (se è di **almeno 9 ore ma inferiore a 11**; in tal caso **non può essere ripetuto più di tre volte tra due riposi settimanali**).
- **periodi di riposo settimanali** (periodo durante il quale il conducente può disporre liberamente del suo tempo, comincia al più tardi dopo **sei periodi di 24 ore** dal termine del precedente periodo di riposo settimanale) nel corso di due settimane devono essere:
  - almeno **due regolari** (cioè di almeno **45 ore**)
    - **un periodo regolare ed un periodo ridotto di almeno 24 ore** (riduzione compensata da un tempo di riposo equivalente preso entro la fine della terza settimana successiva alla settimana in questione ed attaccato a un altro periodo di riposo di almeno 9 ore).

**Note** - Un periodo di riposo settimanale che cade in due settimane può essere conteggiato solo in una delle due.

- Il tempo impiegato dal conducente per rendersi sul luogo ove prende in consegna un veicolo o per ritornarne se il veicolo non si trova nel luogo di residenza del conducente né presso la sede di attività del datore di lavoro da cui egli dipende, non è considerato come riposo o interruzione se il veicolo rientra nel campo di applicazione del presente regolamento, è considerato come "altre mansioni" se il veicolo non rientra nel campo di applicazione del presente regolamento

- Deroghe previste per trasferte o per conducenti che accompagnano un veicolo trasportato da nave o treno, o per poter raggiungere un punto di sosta appropriato alla protezione della sicurezza delle persone, del veicolo o del suo carico *o per accordi collettivi*

### **Lavoro notturno**

- il Ministero ha richiamato l'attenzione sulla definizione di "lavoro notturno" (art. 7, c. 1 D. Lgs.n. 234/29007), ribadendo quanto già enunciato con la precedente nota del 9 luglio 2010, e cioè che **nel caso di svolgimento di lavoro notturno deve considerarsi irregolare la prestazione di lavoro che superi il limite delle 10 ore per ciascun periodo di ventiquattro ore, qualora si protragga per almeno 4 ore consecutive nella fascia oraria tra le 00:00 e le ore 7:00.**

### **Definizioni (da articolo 4 e da art.3 2002/15/CE)**

- c) "**conducente**": chiunque sia addetto alla guida del veicolo, anche per un breve periodo, o che si trovi a bordo di un veicolo con la mansione, all'occorrenza, di guidarlo;
- d) "**interruzione**": ogni periodo in cui il conducente non può guidare o svolgere altre mansioni e che serve unicamente al suo riposo;
- e) "**altre mansioni**": le attività comprese nella definizione di orario di lavoro diverse dalla "guida", ai sensi dell'articolo 3, lettera a) della direttiva 2002/15/(sotto riportato tra le definizioni), nonché qualsiasi operazione svolta per il medesimo o per un altro datore di lavoro, nell'ambito o al di fuori del settore dei trasporti;
- f) "**riposo**": ogni periodo ininterrotto durante il quale il conducente può disporre liberamente del suo tempo;
- i) "**settimana**": il periodo di tempo compreso tra le ore 00.00 di lunedì e le ore 24.00 della domenica;
- j) "**tempo di guida**": la durata dell'attività di guida registrata:
  - automaticamente o semiautomaticamente dall'apparecchio di controllo come definito all'allegato I e all'allegato IB del regolamento (CEE) n. 3821/85; o
  - manualmente come richiesto dall'articolo 16, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 3821/85.
- o) "**multipresenza**": si parla di multipresenza quando, durante un periodo di guida compreso fra due periodi di riposo giornaliero consecutivi o fra un periodo di riposo giornaliero e un periodo di riposo settimanale, ci sono a bordo del veicolo almeno due conducenti. Per la prima ora di multipresenza la presenza di un secondo conducente è facoltativa, ma per il resto del periodo è obbligatoria;
- q) "**periodo di guida**": il periodo complessivo di guida che intercorre tra il momento in cui un conducente comincia a guidare dopo un periodo di riposo o un'interruzione fino al periodo di riposo o interruzione successivi. Il periodo di guida può essere ininterrotto o frammentato.

### **Definizioni (da art.3 2002/15/CE)**

- a) **orario di lavoro**:  
*nel caso dei lavoratori mobili: ogni periodo compreso fra l'inizio e la fine del lavoro durante il quale il lavoratore mobile è sul posto di lavoro, a disposizione del datore di lavoro ed esercita le sue funzioni o attività, ossia:*
  - *il tempo dedicato a tutte le operazioni di autotrasporto. In particolare tali operazioni comprendono:*
    - *la guida;*
    - *il carico e lo scarico;*
    - *la supervisione della salita o discesa di passeggeri dal veicolo;*
    - *la pulizia e la manutenzione tecnica del veicolo;*

- ogni altra operazione volta a garantire la sicurezza del veicolo, del carico e dei passeggeri o a adempiere gli obblighi legali o regolamentari direttamente legati al trasporto specifico in corso, incluse la sorveglianza delle operazioni di carico e scarico, le formalità amministrative di polizia, di dogana, di immigrazione ecc. ;

- i periodi di tempo durante i quali il lavoratore mobile non può disporre liberamente del proprio tempo e deve rimanere sul posto di lavoro, pronto a svolgere il suo lavoro normale, occupato in compiti connessi all'attività di servizio, in particolare i periodi di attesa per carico e scarico, qualora non se ne conosca in anticipo la durata probabile, vale a dire o prima della partenza o poco prima dell'inizio effettivo del periodo considerato, oppure conformemente alle condizioni generali negoziate fra le parti sociali e/o definite dalla normativa degli Stati membri;

- **b) tempi di disponibilità:**

- i periodi diversi dai riposi intermedi e dai periodi di riposo, durante i quali il lavoratore mobile, pur non dovendo rimanere sul posto di lavoro, deve tenersi a disposizione per rispondere ad eventuali chiamate con le quali gli si chiede di iniziare o riprendere la guida o i eseguire altri lavori. In particolare, sono considerati tempi di disponibilità i periodi durante i quali il lavoratore mobile accompagna un veicolo trasportato a bordo di una nave traghetto o i un treno e i periodi di attesa alle frontiere e quelli dovuti a divieti di circolazione. Tali periodi e la loro probabile durata devono essere comunicati al lavoratore mobile con preavviso, vale a dire o prima della partenza o poco prima dell'inizio effettivo del periodo considerato, oppure secondo le condizioni generali negoziate fra le parti sociali e/o definite dalla normativa degli Stati membri;

- per i lavoratori mobili che guidano in squadre, il tempo trascorso a fianco del conducente o in una cuccetta durante la marcia del veicolo;

- **c) "lavoratore mobile ":**

un lavoratore facente parte del personale che effettua spostamenti, compresi i tirocinanti e gli apprendisti, che è al servizio di un'impresa che effettua autotrasporto di passeggeri o i merci per conto proprio o di terzi;